



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLO
STATUTO dell' UNIONE SINDACALE
REGIONALE del TRENTINO**

**COME AGGIORNATO ed APPROVATO dal
CONSIGLIO GENERALE REGIONALE
CISL del TRENTINO
del 21 ottobre 2013, 16 settembre 2016, 5 dicembre 2022**

INDICE

Cap. I – Iscrizioni e Tesseramento

Art. 1.....	pag. 4
Art. 2.....	pag. 4
Art. 3.....	pag. 5
Art. 4.....	pag. 6

Cap. II – Le Federazioni di Categoria

Art. 5.....	pag. 6
-------------	--------

Cap. III – Le incompatibilità funzionali

Art. 6.....	pag. 8
Art. 7	pag. 9
Art. 8.....	pag. 9
Art. 9	pag. 10
Art. 10.....	pag. 11
Art. 11.....	pag. 13
Art. 12.....	pag. 13
Art. 13.....	pag. 15
Art. 14.....	pag. 16

Cap. IV – Designazione rappresentanti CISL

Art. 15	pag. 17
Art. 16.....	pag. 17
Art. 17.....	pag. 17
Art. 18.....	pag. 18

Cap. V – Validità delle sedute e votazione

Art. 19.....	pag. 18
Art. 20.....	pag. 18
Art. 21.....	pag. 19
Art. 22.....	pag. 20

Cap. VI – Dimissioni degli organismi

Art. 23.....	pag. 20
--------------	---------

Cap. VII – Modalità di svolgimento delle riunioni

Art. 24.....	pag. 20
Art. 25.....	pag. 21

Cap. VIII – Il Collegio regionale dei probiviri

Art. 26.....	pag. 21
--------------	---------

Art. 27.....	pag. 23
Art. 28.....	pag. 24
Art. 29.....	pag. 24
Art. 30.....	pag. 24
Art. 31.....	pag. 25
Art. 32.....	pag. 25
Art. 33.....	pag. 25
Art. 34.....	pag. 25
Art. 35.....	pag. 26
<u>Cap. IX – Il Congresso Confederale Regionale</u>	
Art. 36.....	pag. 26
Art. 37.....	pag. 26
Art. 38.....	pag. 27
<u>Cap. X – Consiglio Generale Regionale</u>	
Art. 39.....	pag. 27
Art. 40.....	pag. 28
Art. 41.....	pag. 28
Art. 42.....	pag. 29
Art. 43.....	pag. 29
Art. 44.....	pag. 29
Art. 45.....	pag. 30
<u>Cap. XI – Il Comitato Esecutivo</u>	
Art. 46.....	pag. 30
Art. 47.....	pag. 31
<u>Cap. XII – Obblighi delle Federazioni Regionali di Categoria</u>	
Art. 48.....	pag. 31
<u>Cap. XIII – Responsabilità e competenze</u>	
Art. 49.....	pag. 32
Art. 50.....	pag. 33
<u>Cap. XIV – Bilanci</u>	
Art. 51.....	pag. 34
<u>Cap. XV – Ispezioni</u>	
Art. 52.....	pag. 35
<u>Cap. XVI – Obblighi di adeguamento</u>	
Art. 53.....	pag. 35

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLO STATUTO dell' UNIONE SINDACALE REGIONALE del TRENTINO

*COME MODIFICATO ed APPROVATO dal CONSIGLIO GENERALE
REGIONALE dell'USR IL 21 ottobre 2013 ed il 16 settembre 2016*

Cap. I - Iscrizioni e Tesseramento

(vedi artt. 5-19-29-33-34 dello Statuto)

Art. 1

La domanda di iscrizione alla CISL deve essere sottoscritta dalla/dall'interessata/o ed indirizzata alla Segreteria del Sindacato territoriale di Federazione di categoria competente.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti della/dell'aspirante socia/o che contrastano con le finalità e le regole contenute nello Statuto confederale, la Segreteria del Sindacato territoriale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessata/o.

Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante socia/o, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria generale della Federazione nazionale di categoria che decide in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

Art. 2

L'iscrizione alla CISL va fatta alla categoria lavorativa di appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività. In caso di più attività o sedi lavorative nell'arco dell'anno, vale la scelta individuale dell'iscritta/o.

Le lavoratrici e i lavoratori in quiescenza si iscrivono alla categoria dei pensionati. Laddove gli stessi dovessero continuare a svolgere un'attività produttiva si iscrivono nella categoria delle lavoratrici e dei lavoratori attivi di appartenenza.

Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle strutture confederali della CISL possono iscriversi in qualsiasi categoria nel territorio di competenza, purché non abbiano un incarico elettivo in una Federazione poiché, in tal caso, dovranno iscriversi alla Federazione in cui esercitano il mandato.

Le/I dirigenti in aspettativa non retribuita o in aspettativa retribuita possono scegliere a quale Federazione di categoria iscriversi con riferimento all'art. 31 L. 300/70 e all'art. 3 D.Lgs. 564/96.

Le Federazioni ed i Servizi dovranno realizzare strumenti idonei, anche informatici, per garantire la continuità associativa.

A tal fine il programma per la gestione on-line delle/degli iscritte/i, predisposto dalla Confederazione, costituisce l'unico programma di anagrafe obbligatorio per tutte le strutture CISL e dovrà consentire la implementazione dell'Anagrafe Nazionale Unica contenente i dati delle Federazioni e dei servizi.

Il completamento dell'Anagrafe Unica e la sua integrazione con il sistema dei servizi consentirà di realizzare, altresì, d'intesa con le Federazioni Nazionali, progetti comuni per il Proselitismo.

Art. 3

L'iscrizione alla CISL decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi. All'iscritta/o sarà consegnata la tessera di iscrizione dell'anno in corso.

All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per le/gli iscritte/i in essere al 31 dicembre dell'anno precedente e che non siano cessate/i alla data della distribuzione delle tessere va confermata l'iscrizione per l'anno in corso.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto USR le/i socie/i espulse/i dall'Organizzazione devono, per essere riammesse/i, inoltrare domanda di iscrizione al comitato direttivo / Consiglio Generale del sindacato territoriale di categoria di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 delle/dei componenti il Comitato direttivo / Consiglio Generale medesimo e ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio Generale della Unione Sindacale Regionale del Trentino.

Le/I socie/i espulse/i dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare domanda di iscrizione al Comitato direttivo / Consiglio Generale della Federazione di Categoria a cui erano iscritte/i al momento dell'espulsione. La ratifica della struttura (orizzontale o verticale) avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

Cap. II - Le Federazioni di Categoria

(vedi art. 4 dello Statuto)

Art. 5

Spetta alle Federazioni nazionali di categoria, unitamente ai sindacati di seconda affiliazione, con i settori e/o comparti merceologici, il compito di:

a. promuovere e coordinare la costituzione e lo sviluppo dei propri organismi di base in ogni ambiente di lavoro e delle strutture sindacali ai vari livelli categoriali: Rappresentanza sindacale aziendale (RSA), Sezione Aziendale Sindacale (SAS), Federazione Sindacale Territoriale (FST), Federazioni sindacali regionali/interregionali (FSR/FSI) e Rappresentanza Locale Sindacale (RLS) in corrispondenza – rispettivamente – delle Unioni sindacali territoriali (UST) e delle Unioni sindacali regionali-interregionali (USR-USI). Qualora le Federazioni nazionali di categoria, nel rispetto dell'art. 35

dello Statuto confederale nazionale, ritenessero in relazione ad oggettive esigenze organizzative, funzionali e di rappresentanza di dotarsi di «articolazioni funzionali» non coincidenti con la USR Trentino dovranno comunque garantire, la loro presenza quale espressione della rappresentanza democratica, negli organismi USR, nonché la corrispettiva attribuzione della titolarità delle/degli associate/i e dei relativi flussi contributivi;

b. attuare, nell'ambito degli indirizzi e della programmazione confederale, iniziative intese a promuovere una efficace formazione sindacale.

Per il conseguimento di detti fini le Federazioni nazionali di categoria e i sindacati di seconda affiliazione esercitano le seguenti competenze:

- eleggere nei loro Congressi di FST, FSR/FSI, RLS le/i delegate/i ai Congressi delle corrispondenti strutture orizzontali;
- partecipare, di norma con la/il propria/o Segretaria/o generale, alle riunioni degli organismi dei settori e/o comparti merceologici per conseguire il coordinamento e l'omogeneità delle decisioni;
- stabilire nel proprio Consiglio generale, il riparto della contribuzione di competenza verticale e svolgere la funzione ispettiva e sindacale;
- attuare le gestioni straordinarie nelle proprie strutture ai vari livelli.

Il Collegio dei probiviri della Federazione nazionale di categoria ha giurisdizione e competenza anche sui sindacati di seconda affiliazione, sulle articolazioni di settore e/o di comparto merceologico della propria Federazione nazionale di categoria.

Gli statuti delle Federazioni nazionali di categoria stabiliscono nell'ambito delle indicazioni del presente articolo più precise definizioni dei compiti all'interno delle proprie articolazioni.

Nell'ambito della Confederazione si configurano le organizzazioni a Statuto speciale che rappresentano in prevalenza lavoratori autonomi e associati produttori diretti, che non occupano lavoratori dipendenti. Tali organizzazioni godono dell'autonomia statutaria necessaria per meglio rappresentare gli interessi professionali degli associati, ferma restando l'ispirazione dello Statuto e dell'azione ai principi esposti nell'articolo 2 dello stesso, nonché le normative riguardanti il tesseramento, l'elezione ed il finanziamento democratico degli organismi, le incompatibilità.

Fermi restando i principi statuari citati, il Comitato Esecutivo verifica la sussistenza delle condizioni e la rispondenza degli Statuti delle suddette organizzazioni ai principi di cui al comma precedente

La Confederazione può altresì stabilire patti associativi con soggetti che rappresentino aggregazioni culturali e sociali, associazioni professionali ed altre esperienze sindacali che, pur non essendo disciplinati secondo le forme istituzionali proprie del sindacato, organizzano tuttavia il lavoro in aree prevalentemente non contrattualizzate o per specificità professionali, nonché i servizi nelle loro più diverse forme e manifestazioni, condividendo le finalità ed i principi della CISL.

Cap. III – Le incompatibilità funzionali

(vedi artt. 30-31 dello Statuto)

Art. 6

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti negli artt. 2 e 3 dello Statuto Confederale Nazionale, prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni, sono stabilite le seguenti «incompatibilità funzionali»:

a. incarichi di governo, giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;

b. candidature alla carica di Sindaco, Presidente della Regione e/o della Provincia e alle Assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, comunità di valle, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali. Per i livelli istituzionali sub comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definiti nel presente Regolamento;

c. incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, comunità di valle, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominate in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Restano valide le incompatibilità previste dagli articoli 8 e seguenti del presente Regolamento nonché la competenza a deliberarle ai sensi del successivo art. 12.

Art. 7

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto s'intende per incompatibilità la condizione dell'appartenente ad organismi che, per aver assunto qualsiasi degli incarichi indicati dagli articoli 30 dello Statuto e 8,9 e 10 del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della CISL.

Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritta/o mediante ricorso al Collegio Confederale dei Probiviri che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita dall'art. 26 del presente Regolamento.

Art. 8

Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di Segreteria le cariche di:

- a) componente della Segreteria confederale;
- b) di Segretaria/o generale e Segretaria/o generale aggiunta/o delle
USR-USI;

- c) di componente delle Segreterie di USR-USI con più di due territori;
- d) di Segretaria/o generale e Segretaria/o generale aggiunta/o di UST;
- e) di componente di Segreteria di UST;
- f) di componente delle Federazioni nazionali di categoria, di prima e seconda affiliazione.

Con decorrenza dal XVIII Congresso, per il periodo equivalente ad un mandato, non sono incompatibili gli incarichi di Segreteria di prima affiliazione con gli incarichi di Segreteria di seconda affiliazione, per le Federazioni di categoria che realizzano o che hanno realizzato la pluricomposizione.

Sono incompatibili con incarichi di componente di Segreteria Confederale ad ogni livello le cariche di:

1. componente della Segreteria di categoria regionale-interregionale di prima e seconda affiliazione con più di 6 mila iscritte/i;
2. componente di Segreteria di categoria territoriale di prima e seconda affiliazione con più di mille iscritte/i.

Le Federazioni nazionali di categoria nei rispettivi Regolamenti possono ampliare i livelli di incompatibilità funzionali interne alla propria categoria.

Art. 9

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo art. 10 vengono di seguito definiti gli enti, associazioni e società collaterali alla CISL.

Sono enti collaterali alla CISL quelli promossi dalla stessa Organizzazione ed i cui organismi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati dalla CISL (INAS).

Sono associazioni collaterali alla CISL (SICET --LA FAMIGLIA IN RETE) le associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di categoria, delle USR-USI,

e le associazioni formalmente promosse dalla CISL nella fase costituente anche unitamente ad altre organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singole/i aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento le associazioni costituite assieme alle altre organizzazioni sindacali confederali e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano nonché le associazioni con le quali la CISL ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (ADICONSUM – ISCOS – ANOLF – ANTEAS).

Sono società collaterali alla CISL le società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di categoria, delle USR-USI, finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'Organizzazione.

Rientrano nelle società collaterali alla CISL anche le cooperative costituite per i fini di cui al precedente comma su iniziativa dell'Organizzazione le/i cui socie/i siano a maggioranza dei 4/5 dirigenti dell'Organizzazione costituite per i fini di cui al precedente comma.

Sono da considerare agli effetti del presente Regolamento anche le associazioni che hanno stipulato patti di adesione collettiva alla CISL come previsto dalle norme statutarie e/o regolamentari.

Art. 10

Sono inoltre incompatibili gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di Segreteria con:

- a) gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla CISL, comprese le società cooperative che

svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratrici o lavoratori, socie lavoratrici/soci lavoratori o collaboratrici/collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui la/il dirigente sindacale rivesta la qualità di socia/o assegnataria/o in una cooperativa di abitazione;

b) gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società, collaterali alla CISL;

c) gli incarichi in ogni altro tipo di fondazione, inclusa la fondazione di origine bancaria;

d) gli incarichi assunti in agenzie di viaggio, consorzi edili, cooperative, anche edilizie, agenzie di sviluppo, di incontro domanda e offerta di lavoro, CRAL, associazioni ed enti del dopolavoro.

Sono compatibili:

a) gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di Segreteria delle strutture di categoria con gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale; .

b) gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di Segreteria con gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche;

c) gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di Segreteria con gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti e gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla CISL.

L'assunzione di incarichi in associazioni di volontariato non collaterali alla CISL, Forum del Terzo settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve esser preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della CISL espresso dal Consiglio Generale ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento.

Con riferimento alle ipotesi di compatibilità stabilite dal presente articolo, è consentito cumulare un solo incarico oltre quello di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e componente di Segreteria di struttura confederale o categoriale.

Art. 11

In presenza di specifico e motivato ricorso, la Segreteria confederale sottopone al giudizio politico del Consiglio generale confederale l'identificazione delle associazioni che si pongono in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL.

Il Consiglio generale confederale indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia.

Art. 12

Chi viene eletta/o a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola, con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione a quella successiva, pena la decadenza da quest'ultima. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità a norma dello Statuto e del presente Regolamento, ove la/il dirigente abbia assunto incarichi in associazioni le cui attività siano state dichiarate in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento, deve optare per una sola carica. Tale opzione deve avvenire con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Generale, articolo 11, comma 2 del presente Regolamento, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Il Comitato Esecutivo è competente a deliberare circa i vincoli di incompatibilità previsti dall'articolo 6 del presente Regolamento in ordine alle candidature per la elezione nelle assemblee elettive o consigli dei livelli istituzionali sub comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati.

Chi viene eletta/o o assuma incarichi di cui agli articoli 30 dello Statuto e 6 lettera a) e c) del presente Regolamento, deve esercitare l'opzione con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale. Fino all'esercizio dell'opzione la/il dirigente può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione.

La/Il dirigente sindacale che incorra in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 10 del presente Regolamento deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'assunzione del nuovo incarico pena la decadenza dalla carica sindacale.

La/Il candidata/o alle cariche istituzionali di cui alla lettera b) del articolo 6 del presente Regolamento decade da quelle sindacali eventualmente ricoperte.

Fuori dai casi espressamente disciplinati dallo Statuto e dal presente Regolamento, le/i dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 30 dello Statuto decadono dalle cariche sindacali.

Le/I socie/i dimissionarie/i o decadute/i ai sensi del citato art. 30 dello Statuto e dell'articolo 6 del presente Regolamento possono essere rieletti/e a cariche sindacali alla scadenza del periodo di tempo a presso indicati:

- a) dopo 1 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale;

- b) dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;
- c) dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

Art. 13

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello di Federazione e di Confederazione.

Le/I componenti delle Segreterie di categoria e dei livelli confederali possono mantenere la carica, sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle cariche di Segreteria nella Federazione Nazionale Pensionati a tutti i livelli.

Le decadenze, nei casi contemplati dal presente Regolamento, operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione delle/dei dirigenti decadute/i vanno assunte dalle Segreterie della USR o delle Federazioni Regionali di categoria entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della decadenza.

A tal fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessata/o l'avvenuta decadenza, diffidandola/o dal compiere atti in nome e per conto della CISL.

Spetta alle Segreterie competenti il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell'organismo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni dall'avvenuta decadenza.

Spetta altresì alla Segreteria regionale-interregionale confederale il compito di provvedere agli adempimenti di cui al comma 5 del presente articolo nel caso di decadenza della/del Segretaria/o generale dell'Unione sindacale Territoriale.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretaria/o generale della Unione Sindacale Regionale, gli adempimenti previsti nel comma 7 del presente articolo sono esercitati dalla Segreteria Confederale.

Art. 14

Ai fini dell'applicazione dell'art. 32 comma 1 dello Statuto, in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e componente di Segreteria, si stabilisce che:

- a) per le/i Segretarie/i generali e le/i Segretarie/i generali aggiunte/i di USR/UST, di Federazione di categoria regionale e territoriale nonché per le/i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e confederale, il periodo massimo è di 3 mandati (12 anni);

Le disposizioni previste nel presente comma, sono vincolate alla modifica dell'art. 32 dello Statuto.

La/Il dirigente sindacale, a qualsiasi livello di Federazione e confederale, non può cumulare cariche nella stessa segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi.

Il limite di 5 mandati deve intendersi anche per le/i dirigenti che cumulano incarichi di Segreteria nell'articolazione di prima e seconda affiliazione di una Federazione di categoria pluricomposta.

La/Il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretaria/o generale a qualsiasi livello confederale o di Federazione, non potrà essere rieleto/o nella stessa Segreteria con ruolo diverso.

Analogamente, ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 comma 2 dello Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di componente del Collegio dei Probiviri e di componente del Collegio dei Sindaci è di tre mandati (12 anni).

Cap. IV – Designazione rappresentanti CISL

(vedi art. 3 dello Statuto)

Art. 15

I Comitati esecutivi ai vari livelli (confederale, di Unione sindacale regionale-interregionale, di Unione sindacale territoriale, di Federazione nazionale, regionale e territoriale di categoria) sono competenti a designare la rappresentanza sindacale dell'Organizzazione in enti, associazioni e/o società esterne all'Organizzazione, avuta presente la compatibilità con l'articolo 10, e l'esigenza di assicurare:

- a. la piena autonomia del sindacato;
- b. il più alto grado di competenza e professionalità;
- c. la massima funzionalità degli organismi sindacali.

Art. 16

Coloro che sono investite/i di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie competenti in ordine alla natura dell'attività svolta; segnalano tempestivamente i problemi di interesse dell'organizzazione sindacale.

Le Segreterie relazionano al Comitato Esecutivo competente.

Il mancato adempimento in tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

Art. 17

Le designazioni delle/dei rappresentanti, di cui all'articolo 15 del presente Regolamento, sono di competenza del Comitato Esecutivo, sentite le strutture interessate e previa istruttoria atta a verificare la piena idoneità e compatibilità della/del designanda/o anche alla stregua dei parametri fissati dall'articolo 15 del presente Regolamento. L'accertata sussistenza di incompatibilità comporta la nullità automatica degli effetti dell'atto di designazione.

Nella rappresentanza della CISL negli Enti previdenziali regionali e provinciali, sarà garantita la presenza di una/un rappresentante della FNP.

Per le rappresentanze di natura categoriale, fermo restando il diritto dell'organismo di categoria alla designazione, la relativa segnalazione esterna spetta, comunque, alla Segreteria USR che può negare la segnalazione in caso riscontri la violazione delle norme statutarie e regolamentari confederali sulle incompatibilità in presenza di documentata carenza di qualità morali della/del designata/o.

Art. 18

Le questioni relative ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo Confederale nei Regolamenti Economici (dirigenti e operatori).

Cap. V - Validità delle sedute e votazioni

Art. 19

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organismi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno delle/dei componenti.

Art. 20

Le votazioni negli organismi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il cinque per cento (5%) delle/dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 21.

Le proposte di presidenza della società CAF, le Presidenze degli enti, e comunque tutte le altre nomine e designazioni, avvengono per alzata di mano.

Art. 21

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (Segreterie, Esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettrice/elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono le/i candidate/i.

Tutte/i le/gli iscritte/i sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dagli Statuti e relativi Regolamenti, senza presentazione di formali candidature.

La/Il Segretaria/o generale e le/i componenti l'organismo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organismi da eleggere.

La composizione delle Segreterie delle strutture sarà la seguente:

- Unioni sindacali regionali, con un numero di iscritte/i inferiore a 260.000, tre componenti compresa/o la/il Segretaria/o generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.
- Federazioni regionali di categoria tre componenti compresa/o la/il Segretaria/o generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

Nelle strutture di Federazione di categoria e confederali a tutti i livelli che contino, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte alla CISL superiore o pari al venti per cento, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei Comitati Esecutivi od organismi simili, con il voto favorevole di 2/3 delle/dei votanti del Consiglio Generale/Comitato direttivo, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta della/del Segretaria/o generale in carica, fermo

restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte delle elettrici e degli elettori.

Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni – decadenza – pensionamento – decesso e quant’altro.

Per le elezioni dei Comitati esecutivi o organismi similari con il voto unanime delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

Art. 22

Nelle elezioni vengono proclamate/i elette/i le/ie candidate/i che riportano il maggior numero di voti.

A parità di voti viene proclamata/o eletta/o la/il più anziana/o di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, la/il più anziana/o di età.

Cap. VI – Dimissioni degli organismi

Art. 23

Le dimissioni dagli organismi di Segreteria non derivanti dall’applicazione di norme di incompatibilità, decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e discusse dall’organismo che ha eletto la/il dimissionaria/o convocato a tal scopo entro trenta giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte: sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni della/del Segretaria/o generale comportano le dimissioni della Segreteria.

Cap. VII – Modalità di svolgimento delle riunioni

Art. 24

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all’ordine del giorno.

Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.

La Segreteria dell'USR ha facoltà di far intervenire alle riunioni degli organismi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché operatrici/operatori o esperte/esperti per le particolari materie in discussione.

Le/I singole/i iscritte/i degli organismi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Art. 25

Le assenze dalle riunioni degli organismi devono essere giustificate in forma scritta tramite posta, fax, ovvero email o PEC (posta elettronica certificata). Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'organizzazione.

Le/I componenti degli organismi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

Cap. VIII – Il Collegio regionale dei probiviri *(vedi artt. 6-19-20-21-22-23-24-30-31 dello Statuto)*

Art. 26

I ricorsi ai Collegi dei probiviri, sia di Federazione nazionale di categoria sia di Unione sindacale regionale, devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.

I limiti di cui al primo comma, ai fini della decorrenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio dell'organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

Il termine di giorni 15, fissato dall'articolo 10 dello Statuto confederale nazionale per la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali, decorre dalla data di ricezione degli atti al Collegio.

Il ricorso al Collegio confederale dei probiviri deve pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia dei Collegi probivirali delle Federazioni nazionali di categoria e delle Unioni sindacali regionali, fatta eccezione per quanto previsto dal comma precedente, e deve essere definito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ricezione degli atti al Collegio.

La presentazione del ricorso avviene a cura della/del ricorrente mediante raccomandata a/r oppure deposito dell'atto presso gli uffici del collegio competente. L'Ufficio rilascia alla/al ricorrente la ricevuta dell'atto indicando la data di presentazione del ricorso.

Qualora il ricorso sia presentato ad un Collegio non competente a norma dell'articolo 29 del presente regolamento, il Collegio stesso rileva il difetto di competenza ed invia gli atti del ricorso all'organismo competente, dandone notizia alla/al ricorrente ed alle/agli eventuali contro interessate/i. In questo caso tutti i termini decorrono dalla data di ricezione degli atti.

Ai ricorsi che hanno per oggetto i provvedimenti cautelari ed urgenti si applica la procedura dell'articolo 13 dello Statuto confederale.

A tutte le parti va inoltre notificata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a cura della/del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti ai Collegi.

L'improcedibilità viene rilevata dal Collegio mediante ordinanza emessa nella prima seduta utile ed è notificata alla/al ricorrente per

l'integrazione del contraddittorio. L'ordinanza individua le/i contro interessate/i a cui il ricorso deve essere notificato e sospende i termini previsti per la pronuncia della decisione.

La/Il ricorrente ha l'obbligo di integrare il contraddittorio entro 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza, decorsi inutilmente i quali il Collegio emette ordinanza di archiviazione dichiarando l'estinzione del procedimento.

Art. 27

Il Collegio confederale dei probiviri è competente a giudicare in prima e unica istanza sui conflitti di competenza tra i collegi e sulle controversie devolute ai collegi delle strutture sottoposte a gestione straordinaria, e nelle decisioni richieste a norma dell'articolo 76 comma 2 del Regolamento confederale nazionale.

Qualora le Federazioni nazionali di categoria e le Unioni sindacali regionali fossero prive del proprio Collegio dei probiviri, decide in unica istanza il Collegio confederale dei probiviri, al quale il ricorso deve essere inviato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione a cura della segreteria della Federazione o dell'Unione competente, dandone contestualmente notizia all'interessata/o.

Scaduto tale termine il ricorso può essere inoltrato direttamente dall'interessata/o.

Nel caso in cui il Collegio dei probiviri di Federazione e di Unione non si pronunci entro il termine di cui all'articolo 26 del regolamento, decide in unica istanza il Collegio confederale dei probiviri, previo inoltro del ricorso da parte dell'interessata/o o della Segreteria dell'Unione o della Federazione competente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla mancata pronuncia.

Art. 28

Entro il termine perentorio di 180 giorni dalla notifica del ricorso sulla pronuncia di prima istanza, il Collegio confederale dei probiviri deve decidere in merito. In caso di mancata decisione entro tale termine, rimane in vigore a tutti gli effetti il pronunciamento del Collegio dei probiviri di prima istanza.

Il termine perentorio di 180 giorni vale anche per i ricorsi in prima ed unica istanza.

Il termine di 180 giorni di cui ai due commi precedenti resta sospeso dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, dalla data di celebrazione del Congresso confederale alla data di insediamento del nuovo Collegio, nonché nelle ipotesi previste dall'articolo 12, comma 8, ultima parte, dello Statuto nazionale e in quelle di impossibilità di costituire il quorum funzionale del Collegio.

Art. 29

Ai fini della determinazione delle competenze dei Collegi dei probiviri di cui all'articolo 11 dello statuto confederale si deve fare riferimento all'oggetto, alle materie ed alla natura delle violazioni su cui è insorto il conflitto e non alle funzioni o alle cariche ricoperte dalle/dai ricorrenti, fatto salvo il caso di cui all'articolo 11, comma 3 dello Statuto confederale.

La fase relativa alla decisione su eventuali conflitti di competenza sospende il decorso dei termini perentori di ricorso cui all'articolo 26 del presente Regolamento.

Art. 30

Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui all'articolo 26 del Regolamento, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla stessa.

Art. 31

Le vertenze elettorali, relative alle elezioni degli organismi, sono di competenza dei Collegi delle organizzazioni verticali e orizzontali cui si riferiscono. Il Collegio confederale dei probiviri decide in seconda ed ultima istanza gli eventuali ricorsi contro la pronuncia dei predetti Collegi dei probiviri.

Le vertenze, riguardanti elezioni per delegate/i ai Congressi di qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all'esame della Commissione verifica poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.

Art. 32

La convocazione dei Collegi dei probiviri è effettuata dalle/dai rispettive/i Presidenti di loro iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.

Art. 33

Nelle ipotesi previste dall'articolo 22, comma 3, dello Statuto nazionale, la riapertura del procedimento può avvenire su richiesta di qualunque iscritto/a.

A tal fine il Collegio dei probiviri, prima di qualsiasi giudizio di merito, delibera l'ammissibilità della richiesta valutando la non manifesta irrilevanza dei fatti nuovi.

Art. 34

Nelle ipotesi previste dall'articolo 23, comma 3, dello Statuto, il Collegio dei probiviri deve adempiere entro 30 giorni dalla data del provvedimento di sospensione.

A tal fine l'organismo che ha emesso il provvedimento di sospensione lo trasmette immediatamente, e comunque entro 48 ore dall'emissione, al Collegio competente per la ratifica.

La/Il Presidente di tale Collegio convoca il Collegio entro le 96 ore successive.

Art. 35

Nelle ipotesi previste dall'articolo 24 dello Statuto la denuncia delle violazioni statutarie deve avvenire entro 30 giorni dalla data del fatto. Decorso tale termine qualunque iscritta/o può adire per l'omessa denuncia, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 dello Statuto, il competente Collegio dei probiviri per l'inizio dell'azione disciplinare. In tale ipotesi la/il Presidente del Collegio comunica senza ritardo alla segreteria competente l'inizio del procedimento.

Cap. IX – Il Congresso Confederale Regionale

(vedi artt. 6-7-8-9-41-44 dello Statuto)

Art. 36

Il Consiglio Generale, contestualmente alla convocazione del Congresso Confederale, emana il regolamento per la elezione delle/dei delegate/i al Congresso stesso.

Approva lo schema di regolamento del Congresso Confederale Regionale, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste con l'obiettivo di realizzare un'effettiva presenza femminile nella composizione del Consiglio Generale pari al 30%.

Art. 37

Al fine di realizzare organismi che prevedano una presenza di genere effettiva tra il 20% e il 30%, in base alla composizione associativa, i regolamenti congressuali delle Federazioni di categoria a tutti i livelli, delle USR/USI e delle UST, dovranno prevedere, nelle liste, un'appropriata percentuale.

I regolamenti prevedranno altresì un'adequata percentuale di presenza di delegate/i, giovani under 35, delegate/i immigrate/i.

Il presente articolo si applica alla FNP solo con riferimento alla presenza di genere.

Art. 38

La FNP partecipa al Congresso della USR con un numero di delegate/i fino alla concorrenza del 25% della media di tutti le/gli iscritte/i alla CISL nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

Cap. X – Consiglio Generale Regionale

(vedi artt. 6-10-11-12-18-33-43 dello Statuto)

Art. 39

Il Consiglio Generale Regionale è costituito:

- a) da una/un rappresentante per ogni Federazione Regionale di categoria, di I e II affiliazione, nella persona della/del dirigente responsabile comunque denominata/o;
- b) da altri rappresentanti delle Federazioni Regionali di categoria, una/o ogni 3.000 iscritti o frazione superiore a 1.800 (media del quadriennio di riferimento);
- c) da 31 componenti elette/i dal Congresso Regionale;
- d) dalla rappresentante del Coordinamento Femminile.

Le/I rappresentanti della Federazione di categoria di cui alla lettera b), sono elette/i dai rispettivi Consigli Generali che possono revocarle/i e sostituirle/i durante la vigenza del mandato.

Il numero delle/dei rappresentanti della FNP sarà pari al 17% del totale delle/dei componenti del Consiglio Generale Regionale, aventi diritto al voto, di cui il 50% eletto dal Consiglio Generale FNP e l'altro 50% dal Congresso USR.

Qualora risultasse eletto nel Congresso USR un numero inferiore al 50%, la FNP avrà diritto a designare la quota mancante.

Per quanto riguarda il punto c), va garantita un'equilibrata presenza di genere, di immigrate/i, di giovani come previsto dal precedente art. 21.

In caso di vacanza tra i componenti del Consiglio Generale elette/i dal Congresso di cui alla lettera c), questa sarà ricoperta da colei/colui che in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultima/o eletta/o, salvo che la vacanza riguardi le/i componenti della FNP. In tal caso la FNP avrà diritto a designare la/il componente subentrante.

Al Consiglio Generale partecipano con solo diritto di parola le/i legali rappresentanti delle Associazioni e/o Sindacati che hanno stipulato patti associativi con la CISL (articolo 5 del presente Regolamento e articolo 34 dello Statuto), le/i responsabili dell'INAS, del CAF, dello IAL, del SICET, nonché le/i Responsabili comunque denominate/i delle Associazioni con le quali la CISL ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (ADICONSUM, ISCOS, ANTEAS, ANOLF)..

Art. 40

Il Consiglio Generale Regionale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, il giorno stesso dopo la chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

La/Il componente più anziana/o di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

Art. 41

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale Regionale prevista dall'articolo 11 comma 4 dello Statuto e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.

La Segreteria dell'USR invia di norma almeno 10 giorni prima della data fissata, relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione straordinaria prevista dall'art. 11 comma 5 dello Statuto è effettuata dalla Segreteria USR che è tenuta a provvedervi entro il mese successivo alla data della richiesta.

La convocazione può avvenire in forma scritta, tramite posta, e-mail o PEC (posta elettronica certificata).

Art. 42

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria.

Art. 43

La Segreteria Regionale può nel corso dei lavori del Consiglio Generale Regionale svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora una/un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale Regionale.

La Segreteria Regionale ha la facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Art. 44

La proposta di deliberare la sfiducia agli organismi esecutivi eletti dal Consiglio Generale Regionale deve essere presentata da almeno 1/3 delle/dei componenti, che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale Regionale a norma dell'art. 11 dello Statuto Regionale.

Alla convocazione provvede la/il Segretaria/o generale improrogabilmente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede la/il Segretaria/o generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale Regionale, sessione da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Art. 45

Il Consiglio Generale Regionale in caso di impedimento definitivo delle/dei componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostruzione del «plenum» di tali organismi in sostituzione di quelli vacanti.

Cap. XI – Il Comitato Esecutivo

(vedi artt. 6-13-14-25-28-30-40 dello Statuto)

Art. 46

Il Comitato Esecutivo è così composto:

- a) dalle/dai componenti la Segreteria dell'USR;
- b) dalle/dai Segretarie/i Generali delle Federazioni Regionali che superano i 100 iscritte/i alla data di effettuazione del Congresso;
- c) dalla Responsabile del Coordinamento Femminile;

Al Comitato Esecutivo partecipano come invitate/i con diritto di parola le/i Segretarie/i generali delle Federazioni Regionali che non superano le/i 100 iscritte/i alla data di effettuazione del Congresso, le/i Responsabili dell'INAS, del CAF, dello IAL, nonché le/i Responsabili comunque denominati delle Associazioni con le quali la CISL ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (ADICONSUM, ISCOS, ANTEAS, ANOLF)..

Il Comitato Esecutivo è presieduto dalla/dal Segretaria/o generale, o in caso di sua assenza, dalla/dal Segretaria/o generale aggiunta/o. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da una/o delle/dei componenti la Segreteria Regionale, delegata/o a ciò dalla/dal Segretaria/o generale.

Art. 47

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, vengono effettuate dalla Segreteria Regionale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga l'esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione del Comitato Esecutivo da parte del terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

In questo caso la Segreteria Regionale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria confederale trasmette di regola alle/ai singole/i componenti del Comitato gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

La convocazione può avvenire in forma scritta, tramite posta, email o PEC (posta elettronica certificata).

Cap. XII – Obblighi delle Federazioni Regionali di categoria

(vedi artt. 4-5 dello Statuto)

Art. 48

Le singole Federazioni Regionali di categoria devono informare la Segreteria confederale di tutte le modifiche apportate al loro Statuto e far conoscere i cambiamenti sopravvenuti nei loro organismi direttivi. La Segreteria confederale ha facoltà di verifica.

Cap. XIII – Responsabilità e competenze

(vedi artt. 34-35-36-37-44-45 dello Statuto)

Art. 49

I beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquistati e costituenti il patrimonio della USR e degli Enti dalla stessa promossi, devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

A tal fine è istituita, a livello nazionale, la “Anagrafe degli immobili” con il compito di censire tutte le proprietà immobiliari, intendendosi sia le proprietà dirette, che quelle degli enti, delle associazioni, delle società e delle fondazioni, ove esistenti, collaterali alla CISL.

Di tali beni la USR disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, e procederà all’uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla Confederazione o alle singole strutture.

Le persone fisiche che, per i poteri alla stesse conferiti dagli organismi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi attinenza al patrimonio della CISL e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili le/i rappresentanti legali delle Federazioni e delle Unioni consegnatari/i dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene ad ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

Art. 50

La USR e le Federazioni Regionali di categoria rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organismi nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari.

A tal fine, le strutture confederali e le Federazioni di categoria a qualsiasi livello dovranno attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi derivanti dalla carica elettiva.

Nei rapporti esterni le/i dirigenti politiche/i delle organizzazioni, confederale e di Federazione di categoria che rispondono, a norma dell'art. 38 del Codice Civile, personalmente e solidamente con queste ultime per le obbligazioni da esse/i assunte nell'esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevate/i dalla responsabilità derivante dal precitato vincolo di solidarietà, sempre che l'obbligo per l'assolvimento del quale si procede non consegua da comportamenti dolosi o colposi.

Le/i dirigenti politiche/i delle organizzazioni, confederale e di Federazione di categoria rispondono personalmente altresì nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da esse/i compiuti con dolo o colpa grave, e quindi per i danni che ne sono conseguiti.

La USR e le strutture categoriali di Federazione di categoria attraverso il proprio Titolare del trattamento dei dati personali e i Responsabili del trattamento, se nominati, dovranno mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 e s.m.i., e porre in essere tutti i dovuti adempimenti normativi in materia di privacy per garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle attività di trattamento. Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e successive modifiche.

Cap. XIV – Bilanci

(vedi artt. 13-18-35-36-37 dello Statuto)

Art. 51

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture dell'Organizzazione in conformità al programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché alle norme da questa diramate.

Il bilancio preventivo USR e delle Federazioni Regionali di categoria va approvato dai competenti organismi entro la fine di ogni anno.

Il bilancio consuntivo USR e delle Federazioni Regionali di categoria devono essere sottoposti a verifica dei Collegi sindacali, che allegheranno anche la relazione sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari delle/dei dirigenti e delle/degli operatrici/operatori con riferimento al Regolamento approvato dai rispettivi Comitati Esecutivi. I bilanci, approvati dai competenti organismi delle strutture dovranno essere inviati:

- entro il 20 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni Regionali di categoria di I e II affiliazione alle USR e alle Federazioni Nazionali di Categoria;
- entro il 15 aprile dell'anno successivo dalla USR alla Confederazione, Dipartimento Amministrativo.

Sarà cura della USR trasmettere alla Confederazione, Dipartimento Amministrativo, entro la data del 30 aprile, i bilanci consolidati di competenza.

I bilanci consolidati saranno certificati da soggetti specializzati.

Ogni anno la Segreteria competente provvederà alla pubblicazione "on line" del bilancio consolidato.

Analogamente dovranno provvedere le Federazioni Nazionali di categoria e le USR/USI.

Le strutture che non provvedano agli adempimenti nei tempi e modalità di cui sopra non possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie concesse dalla Confederazione e sono sottoposte ad ispezione amministrativa secondo le procedure stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Cap. XV – Ispezioni

(vedi artt. 35-36-37 dello Statuto)

Art. 52

Nell'ambito della propria competenza l'USR ha facoltà di effettuare attraverso i suoi uffici, controlli o ispezioni, nei riguardi delle Federazioni Regionali di categoria dandone preventiva comunicazione alla Segreteria Nazionale di categoria interessate.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria dell'USR nell'interesse delle organizzazioni e degli associati, e vengono disposte con comunicazione scritta.

Delle ispezioni devono essere redatti di volta in volta regolari verbali.

Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga allo Statuto dell'USR.

Cap. XVI – Obblighi di adeguamento

(vedi artt. 41-42-43 dello Statuto)

Art. 53

Nei casi in cui le strutture della CISL fossero carenti di proprie norme regolamentari, sono valide, in quanto applicabili e sino alla formulazione del regolamento delle strutture stesse, le norme del presente regolamento.